

Legge regionale 08 marzo 1990, n.12

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14/87 - Istituzione della Commissione regionale per la promozione di condizioni di pari opportunità

ARTICOLO 1

1. All'art. 2, dopo la lettera h) e' inserita la seguente lettera:

"h/bis) promuovere un'adeguata presenza femminile nelle istituzioni."

ARTICOLO 2

1. All'art. 2 e' aggiunto il seguente comma:

"4. La Commissione puo', su propria richiesta, essere ascoltata dalle commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritiene investano la condizione femminile."

ARTICOLO 3

Il terzo comma dell'art. 3 e' cosi' sostituito:

"3. Le componenti della Commissione restano in carico fino alla scadenza del Consiglio regionale che le ha elette; esse continuano, tuttavia, a svolgere la loro funzione fino al rinnovo della Commissione."

ARTICOLO 4

Il secondo comma dell'art. 7 e' cosi' sostituito:

"2. Alle componenti della Commissione e' dovuto, per ogni giornata di seduta della Commissione in seduta plenaria, dei gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'art. 4, 7o comma della presente legge, e dell'Ufficio di Presidenza, un gettone di presenza di lire cinquantamila. In caso di piu' sedute dei suddetti organismi nella stessa giornata, tale gettone viene corrisposto una sola volta."

2 bis. Le componenti della Commissione hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e al trattamento di missione, nella misura prevista per i dirigenti di seconda qualifica, quando, previa autorizzazione del Presidente della Commissione stessa, si rechino per lo svolgimento delle loro funzioni fuori del Comune ove ha sede la Commissione o fuori del Comune di loro residenza.

2 ter. Le componenti della Commissione, qualora la Commissione stessa lo decida e previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, possono recarsi in missione all'estero per lo svolgimento delle loro funzioni.